

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1589-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 aprile 1962

modificato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1962 (V. Stampato n. 3737)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 1962*

**Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177,
sui provvedimenti straordinari per la Calabria**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è inserito il seguente:

« Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, dopo le parole « delle opere stesse » sono inserite le altre: « e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 1 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è modificato come segue:

« Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1 è costituito, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, un Comitato composto: dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dello Ispettorato per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna Provincia dalla Camera di commercio, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal Presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 4.

L'articolo 9 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dal seguente:

« I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato di cui all'articolo 6, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del Presidente del Comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7 ».

Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, la cifra di lire 19 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 è modificata in 29 miliardi e la cifra di lire 15 miliardi per l'esercizio 1966-67 è modificata in 25 miliardi.

Art. 6.

Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, corredata dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti dalla legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 7.

Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.